

## AS1048 - RIFORMA SULLA QUALITA' E LA TRASPARENZA DELLA FILIERA E DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

Roma, 23 maggio 2013

Presidente del Senato della Repubblica  
Presidente della Camera dei Deputati  
Presidente del Consiglio dei Ministri

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei suoi poteri, intende effettuare alcune brevi considerazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in merito alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante *"Norme sulla indicazione dell'origine e classificazione degli oli di oliva vergini"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2013 ed entrata in vigore il successivo 1° febbraio.

Pur apprezzando le finalità della legge che mira a rafforzare la trasparenza e gli strumenti di lotta alla contraffazione ed alle frodi sugli oli extravergini di oliva, a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra le imprese, l'Autorità intende richiamare l'attenzione degli organi in indirizzo sui seguenti profili, anche in considerazione del fatto che l'Autorità è direttamente chiamata a svolgere importanti funzioni in materia.

Anzitutto, sotto un profilo formale, si ricorda che il testo completo della Legge è stato sospeso nell'ambito della procedura TRIS (*Technical Regulation Information System*) da parte della Commissione Europea che, con decisione n. 2012/650/I, del 22 novembre 2012, ha disposto *"la sospensione del testo per un periodo di 12 mesi"*, ossia fino al 22 novembre 2013<sup>1</sup>.

Nonostante tale sospensione, la legge è stata adottata ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2013, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013.

In questo contesto, al di là dei rischi di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Autorità si trova nella condizione di non poter applicare la normativa in parola. Si consideri che, secondo giurisprudenza comunitaria consolidata, l'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi di rinvio di adozione di regole tecniche, di cui all'articolo 9 della direttiva, *"costituisce un vizio procedurale sostanziale"* e *"comporta l'inapplicabilità della regola tecnica adottata"*<sup>2</sup>. Ne deriva la necessità di una *"disapplicazione di una regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di adozione previsto dall'articolo 9 della direttiva"*.

In ogni caso, preme in questa sede sottolineare una serie di disposizioni che interessano le competenze di questa Autorità in materia di tutela della concorrenza e di tutela del consumatore.

In primo luogo, sotto il profilo della tutela della concorrenza, risulta ultronea la previsione di cui all'articolo 8, che investe l'Autorità del potere di adottare atti idonei ad impedire intese o pratiche concordate anticoncorrenziali nel mercato nazionale degli oli di oliva, in quanto l'Autorità è già investita di tali compiti *ex lege* n. 287/90.

Appare inoltre problematica la disciplina delle vendite sottocosto di cui all'articolo 11 della legge, ove è prevista una limitazione temporale (una sola volta l'anno) e legata alle dimensioni dell'esercente (dotato di dimensioni non superiori al 10% della superficie di vendita nella Provincia). In merito, l'Autorità è più volte intervenuta in numerose segnalazioni, ricordando la legittimità di tali tipologie di vendita e gli effetti benefici delle stesse anche sotto il profilo concorrenziale. In questo senso, si ricorda la segnalazione AS 207, nella quale l'Autorità ha ricordato che *"le vendite sottocosto rappresentano una legittima pratica commerciale che non necessariamente produce l'effetto di ridurre la capacità competitiva degli esercizi commerciali, neanche di quelli più piccoli. In primo luogo le vendite sottocosto sono un potente strumento concorrenziale soprattutto tra gli esercizi della grande distribuzione organizzata: si consente in tal modo al consumatore di acquistare a basso prezzo prodotti di largo consumo scegliendo tra le diverse promozioni offerte da operatori tra loro in concorrenza. Ciò senza apprezzabile pregiudizio per gli esercizi commerciali di più modeste dimensioni che, oltretutto sul prezzo, basano la loro attrattiva sulla capacità di fornire ai consumatori un servizio di prossimità e, in ogni caso, un servizio più personalizzato. Inoltre, in alcune circostanze, le vendite sottocosto rappresentano un importante strumento che anche gli esercizi più piccoli utilizzano per difendere la loro competitività rispetto ai concorrenti più prossimi. Ne consegue che una generalizzata limitazione delle possibilità di*

<sup>1</sup> [La procedura TRIS, prevista dalla direttiva 89/34/CEE come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione i progetti di regole tecniche nazionali che intendano adottare, al fine di non ostacolare l'armonizzazione tecnica europea. La Commissione, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, della Direttiva può rinviare l'adozione del progetto di regola tecnica per dodici mesi.]

<sup>2</sup> [Così la sentenza della Corte di Giustizia del 26 settembre 2000, in causa C-443/98, Unilever Italia S.p.A./Central Food S.p.A..]

*utilizzazione delle vendite sottocosto, oltret   ridurre la concorrenza tra gli esercizi pi  grandi, potrebbe penalizzare ingiustificatamente proprio gli esercizi pi  piccoli*<sup>3</sup>.

Sotto il profilo della tutela del consumatore, poi, si osserva che l'articolo 4 della normativa pare introdurre una nuova tipologia di pratica commerciale ingannevole con riguardo i) alle indicazioni relative alla zona geografica di origine degli oli vergini di oliva e ii) all'attribuzione di valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extra vergini.

Si tratta di una nuova figura di pratica commerciale che si aggiunge alla "*black list*", di cui all'articolo 23 e ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e succ. mod. e int., recante "*Codice del Consumo*", e che viola la previsione della direttiva 2005/29/Ce che   di armonizzazione massima.

Nel complesso, alla luce delle considerazioni che precedono, l'Autorit  nel ribadire i seri problemi applicativi della Legge in parola, auspica che gli organi in indirizzo vogliano tenere in debita considerazione anche i contenuti della presente segnalazione.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>3</sup> [Cfr., in questo senso, AS207, del 21 dicembre 2000 "Schema di Regolamento per la disciplina delle vendite sottocosto". La tematica delle vendite sottocosto   stata oggetto di numerosi interventi di questa Autorit , tra cui rilevano: "AS142, del 30 aprile 1998, "Disciplina delle vendite sottocosto"; AS226, del 20 dicembre 2001 "Riforma della regolazione e promozione della concorrenza"; AS453, dell'11 giugno 2008, "Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica".]